



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 20/03/2008

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 1

“Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008”.

Si comunica, per gli adempimenti consequenziali, che, per mero errore materiale, l'articolo 22 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 "Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008", deve intendersi riformulato come segue:

"Art. 22 (Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 5 dicembre' 2001, n. 32)

1. L'articolo 23 (Disposizioni in materia di invalidità civile) della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001) è abrogato. Vigge nuovamente l'articolo 52 della l.r. 14/2001 nel testo qui di seguito riportato:

"Art. 52 (Disposizioni in materia di invalidi civili)

1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 in materia di invalidi civili sono esercitate dalla Regione mediante la stipula di convenzione con l'Istituto nazionale di previdenza sociale di cui all'articolo 80, comma 8, della L. 388/2000.

2. Sino alla stipula della convenzione di cui al comma 1 le funzioni in materia di invalidi civili continuano a essere esercitate dai comuni ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96".

F.TO IL PRESIDENTE